

Progr. 2012/2011

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

NR. 43 in data 05.12.2011 del Registro di Settore

NR. 467 in data 07.12.2011 del Registro Generale

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ALL. B) ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 279/2010 PER L'ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (ART. 6 COMMA 4 LR 31/2002. – PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che la L.R. n. 31/2002 “Disciplina Generale dell’Edilizia” regola l’attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

richiamato in particolare:

- *il comma 4 dell’articolo 6, della L.R.31/2002 secondo il quale “Ai fini di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può stabilire, attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali necessari a corredo dei titoli abilitativi. Devono comunque essere allegati ai titoli abilitativi gli elaborati rappresentativi dello stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi edilizi, in particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche”;*

tenuto conto che l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n. 279 del 04.02.2010 ha provveduto all’approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, in particolare:

- **l’allegato A) – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (art, 16 comma 2) lett.c) LR 20/2000, comma 3) LR 31/2002)**
- **l’allegato B) Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6 comma 4 LR 31/2002);**

preso atto che nella sopra richiamata delibera n. 279/2010 viene data indicazione che, al fine di realizzare gli obiettivi di uniformità, i Comuni dovranno provvedere ad utilizzare nei PSC, nei RUE e nelle relative varianti adottate successivamente

all'entrata in vigore dell'atto di coordinamento, le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A), e inoltre ad adeguare, entro due anni, la gestione dei titoli abilitativi edilizi ed i relativi controlli, nonché ogni eventuale inerente regolamentazione e modulistica, rispetto a quanto individuato nell'Allegato B) - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi;

dato atto che- l'allegato B – Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma 4, LR 31/2002):

- individua gli atti e gli elaborati necessari, allo stato attuale della legislazione nazionale e regionale, per la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) e per la presentazione di una richiesta di permesso di costruire;
- nel caso in cui l'atto da presentare unitamente alla richiesta di permesso di costruire consista in una autorizzazione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, specifica se tale atto sia necessario ai fini del rilascio del permesso o ai fini del susseguente inizio dei lavori;
- in tutti i casi i contenuti dell'Allegato B sono volti a definire un regime uniforme su tutto il territorio regionale, il più possibile agevole e semplificato, in ordine agli oneri di documentazione e di elaborazione posti a carico dei soggetti privati interessati alla realizzazione di interventi edilizi.

dato altresì atto che i contenuti dell'Allegato sono elaborati sulla base delle pertinenti disposizioni dell'ordinamento regionale (in particolare: LR 31/2002 sull'edilizia; LR 19/2008 sul rischio sismico; deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/2008 sul rendimento energetico nell'edilizia; LR 15/2001 sull'inquinamento acustico; LR 9/1999 sulla valutazione di impatto ambientale; LR 7/2004 su zone SIC e ZPS) e dell'ordinamento statale (in particolare: DPR 380/2001, Testo unico dell'edilizia; DLgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia; DLgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; DLgs 285/1992 e DPR 495/1992 sulla tutela delle strade).

preso atto che il Comune di Vignola è dotato del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto del Ministro LL.PP in data 13.06.1962, il quale non contiene l'elenco della documentazione da allegare ai titoli abilitativi edilizi;

ed inoltre, visto:

- il D.L. 70 del 13.05.2011 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, in particolare l'art. 6 co. 6° – Ulteriore riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici – il quale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 12.09.2011 con la quale vengono date indicazioni applicative alle disposizioni di cui alla sopra richiamata norma in materia di titoli abilitativi edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane, con riferimento inoltre all'applicazione della SCIA in luogo della DIA;

tenuto conto che la cogenza delle soprarichiamate norme in materia di Edilizia privata, rendono necessario recepire, seppur in modo non pienamente organico, alcune delle nuove

disposizioni/modalità al fine di una maggiore possibilità di comprensione e di valutazione, per gli interessati (cittadini/professionisti/imprese), in ordine alle regolamentazioni comunali con più efficace perseguimento del principio di partecipazione nei processi di pianificazione urbanistica, di trasformazione e di tutela del territorio, in termini di:

- a) maggiore possibilità per gli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) di accedere e di esercitare nei diversi sistemi comunali di regolamentazione degli interventi edilizi;
- b) riduzione degli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei privati promotori o partecipi dei processi edilizi (committenti, tecnici professionisti e imprese edili).

rilevata l'opportunità di pervenire all'attuazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della LR 20/2000, e di cui all'articolo 6, comma 4, ed all'articolo 23, comma 3, della LR 31/2002, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia, per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste di permesso di costruire e delle denunce di inizio attività necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle motivazioni sopra richiamate, provvedere al recepimento dell'**allegato B**) - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6 comma 4 LR 31/2002), di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n. 279 del 04.02.2010;

su proposta del responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, geom. Sergio Tremosini;

Visti:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.
- la Legge Regionale 26 novembre 2002 n. 31 e s.m.
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, in particolare l'art. 107;

DETERMINA

Per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

1. Di recepire l'**allegato B**) - Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6 comma 4 LR 31/2002), di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n. 279 del 04.02.2010, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del SUE e del SUAP all'aggiornamento della modulistica, nonché all'adeguamento delle modalità di presentazione, rispetto a quanto individuato nell'Allegato B [documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi];
3. Di dare atto che quanto disposto con la presente determinazione avrà efficacia a partire dal 01.01.2012;
4. Di provvedere a dare adeguata informazione ai cittadini/tecnici/imprese attraverso il sito web del Comune di Vignola

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte/amministrativa: **Marcella Soravia**

Marcella Soravia _____

IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, lì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)